

**Rapporti con il cliente**  
**Doveri dell'avvocato nel**  
**processo**  
**Rapporti con le istituzioni**  
**forensi**

Avv. Antonella Ratti

# IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO Art. 23

- Viene evidenziato il momento della nascita del rapporto professionale con
- la libera pattuizione del compenso
- **e**
- i nuovi obblighi informativi
- L'avvocato non deve :
- consigliare azioni inutilmente gravose
- Intrattenere rapporti commerciali o di altra natura che possano influire sul rapporto professionale

## CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14597

- Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostate al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello *jus postulandi*, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.

## Cass. Pen., VI, 3 nov. 2011, n. 6703

Commette il reato di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) il professionista che suggerisca al proprio assistito di presentare una dichiarazione fiscale non veritiera ed istigando alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta.

Deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede, all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta "nel miglior modo possibile", ma nel limite del mandato ricevuto e "nell'osservanza della legge e dei principi deontologici". Sicché è del tutto condivisibile la sentenza là dove riconosce che la condotta dell'imputato si è tradotta nell'istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deontologica, e realizza inoltre il nocuo agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 2 («E' punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi»).

# CONFLITTO DI INTERESSI Art.24

- L'avvocato deve evitare di svolgere attività che possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita
- Deve mantenere la propria indipendenza
- Comunicare l'esistenza di eventuali circostanze impeditive all'accettazione dell'incarico

# ACCORDI SULLA DEFINIZIONE DEL COMPENSO Art.25

- La pattuizione del compenso è libera.
- Art.13 lex 247/12
- Patto di quota lite
- Conferimento di incarico e preventivo

# LEGGE n. 247/2012

**ART. 13 comma V**: l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente “il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

\* eliminato

# contratto avvocato-cliente

- il contratto (comprensivo delle clausole sui compensi e dell'informativa sulla complessità dell'incarico) concluso tra avvocato ed il proprio cliente vincolerà le parti;
- nella causa tra cliente ed avvocato il giudice accerterà se c'è un contratto e, in caso positivo, si baserà su quell'accordo, a meno che sia invalido o nullo o annullabile;
- In tal caso il COA non fa luogo alla liquidazione dei compensi se richiesta



# DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

il compenso potrà essere determinato:

- *per fasi*, processuali,
- *orario*, predeterminando il numero delle ore
- *analitico*, per ogni singola attività
- *unico* per l'intera attività (o per più affari)
- *in percentuale*, sul valore della controversia

**con la Legge n°247/2012 è stato reintrodotta il divieto del PATTO DI QUOTA LITE**

# ADEMPIMENTO DEL MANDATO

## Art. 26

- L'accettazione dell'incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo

# DOVERI DI INFORMAZIONE Art. 27

- L'Avvocato deve informare la parte assistita
- delle caratteristiche e delle attività da svolgere in virtù del mandato conferito
- della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e/o negoziazione assistita
- del possibilità di essere assistito in regime di patrocinio a Spese dello Stato
- degli estremi della polizza assicurativa

# RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE Art. 28

- Mantenere il segreto ed il riserbo sulle informazioni ed attività prestate anche da parte dei collaboratori.
- Comunicato Ordine Avvocati Milano  
Settembre 2015

# RICHIESTA DI PAGAMENTO Art. 29

- Emissione del documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
- E' vietato subordinare l'adempimento di prestazioni professionali al riconoscimento da parte del cliente del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per suo conto

# GESTIONE DI DENARO ALTRUI

## Art. 30

- L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il suo consenso

# COMPENSAZIONE Art. 31

- L'avvocato deve immediatamente mettere a disposizione della parte le somme riscosse nel suo interesse
- L'avvocato ha diritto di trattenere le somme ricevute imputandole a titolo di compenso quando
- C'è consenso della parte
- Spese liquidate giudizialmente a carico ctp e l'avvocato non le abbia già ricevute da cliente
- Quando ci sia già stata richiesta di pagamento compensi accetta da cliente

# RINUNCIA AL MANDATO Art. 32

- Restituzione documentazione
- Non può esserci subordinazione al pagamento spettanze



# AZIONE CONTRO LA PARTE ASSISTITA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI Art. 34

- Per poter agire per il recupero dei propri compensi deve esserci rinuncia al mandato

# DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE Art. 35

- L'avvocato fornisce informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale
- Non sono ammesse informazioni comparative né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni e incarichi non inerenti l'attività professionale,
- Il titolo di Professore potrà essere speso solo in caso di docenza universitaria in materie giuridiche.
- Il praticante dovrà indicare per esteso il titolo "praticamente avvocato" eventualmente "abilitato al patrocinio"

# DIVIETO DI ATTIVITA' SENZA TITOLO O USO DI TITOLI INESISTENTI Art. 36

- È vietato l'uso di un titolo non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione

# DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA Art. 37

- Divieto di acquisire clientela attraverso procacciatori di affari
- Divieto di accaparramento di clientela esteso anche al divieto di fornire omaggi o prestazioni in luoghi pubblici o in luoghi dove per ragioni varie si raccolgono persone

# SENTENZA CNF N.238 /2000

- Pone in essere un comportamento in contrasto con i principi della deontologia forense l'avvocato che non informi puntualmente i propri clienti in ordine all'andamento dei procedimenti da lui seguiti e si rifiuti di consegnare documenti e di restituire fascicoli. (Nella specie venendo meno parte delle incolpazioni la sanzione è stata ridotta dalla sospensione a mesi quattro a quella della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 ottobre 1997)

# SENTENZA CNF N.32/2004

- Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che iscriva tardivamente a ruolo una opposizione a decreto ingiuntivo, così facendolo divenire esecutivo, in un processo ometta l'indicazione delle prove e delle conclusioni e non partecipi alle udienze così omettendo di svolgere il mandato ricevuto, e richiesto non restituisca alla parte i documenti ricevuti. Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 15 novembre 2002).

-

# ART.46

- Obbligo di comunicare l'interruzione delle trattative per intraprendere iniziative giudiziarie

# ART.48

- Corrispondenza riservata personale
- Divieto produzione in giudizio
- Produzione di proposta transattiva
- Rivelazione di missiva riservata in giudizio
- Consegna



# ART.50

- E' sufficiente la consapevolezza della falsità dei documenti e di non introdurre in giudizio tali prove
- Principio di lealtà e correttezza devo attivarmi perché il processo di svolga nel rispetto delle regole

# ART.52

- Mantenere un atteggiamento rispettoso senza mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari
- Esercizio del diritto di critica riguardo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- Limite invalicabile – divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti che comportino la violazione del rapporto improntato alla dignità ed al rispetto dell'operato altrui

# ART.55

- 1.L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni complacenti

# Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1135/SU

- Mentre è consentito al difensore, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933 come integrato dal codice deontologico approvato dal consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997, di rivolgere alla controparte l'intimazione a tenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purché non sproporzionate o vessatorie, analoghi comportamenti non possono essere tenuti con i testimoni; l'art. 52 del codice deontologico, infatti, vieta all'avvocato di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, a tutela della corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe essere messa in pericolo da avvertimenti e pressioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del CNF di irrogazione della sanzione della censura all'avvocato che aveva invitato un teste a rivedere il contenuto della deposizione testimoniale già resa, con lettera in cui erano riprodotti gli art. 372 e 376 c.p. e cui era allegata la copia di una denuncia penale)

# ART.56

- Fondamentale il suo inserimento nel codice atteso l'alto grado di tutela che necessita l'audizione del minore rispetto ad una qualsiasi altra parte processuale anche in considerazione del fatto che gli viene riconosciuto il diritto di essere ascoltato ogni qualvolta si decida di lui

# sentenza CNF del 27.5.13 n.78

- viene sancito che l'audizione di un soggetto minore da parte dell'avvocato senza il necessario preavviso ai genitori integra grave violazione dei principi di lealtà e correttezza

# sentenza del CNF 27.9.08 n.17 confermata dalla Cass. n.3880/2010

- sanziona la condotta tenuta da un avvocato, in quanto contraria ai doveri di dignità e decoro propri della professione forense, per aver, nell'esercizio del mandato in un procedimento di separazione, portato a conoscenza della figlia minore della cliente i contenuti del conflitto tra i genitori coinvolgendola in prima linea nel contenzioso
- Nell'occasione il CNF ha precisato che *viola i doveri di correttezza e indipendenza il professionista che, impegnato nel campo dei rapporti di famiglia, pone in essere condotte professionali tendenti al coinvolgimento di minori nel giudizio, disattendendo i principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore, finalizzati alla superiore salvaguardia della posizione del minore*

# ART.61

- L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza



# PROSEGUE

- I. L'avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
- II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
- In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico

# PROSEGUE ANCORA

- L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
  - ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
  - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
  - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

# IDEM

- IV. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
  - a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
  - b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

# Consiglio Nazionale Forense

## Decisione n. 73 del 2013

- La funzione di arbitro, ancorché designato dalla parte, è improntata a principi di terzietà ed imparzialità, sicché non può essere consentito all'avvocato, che abbia in precedenza assunto la veste di arbitro, accettare la difesa di una delle parti, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale, che trovano presidio nell'art. 37 del c.d. *(Nel caso di specie, l'avvocato impugnava il suo stesso lodo nell'interesse della parte che lo aveva nominato arbitro. In applicazione del principio di cui in massima, al professionista è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).*

# RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

- **Rapporti con le Istituzioni forensi**
- Valorizza il profilo dei rapporti dell'avvocato con le istituzioni forensi, nelle ipotesi in cui è chiamato, come componente delle stesse, a svolgere un servizio a favore della collettività e della categoria - **artt.69 e 72** dove è previsto , in questo ultimo caso, l'obbligo della collaborazione dell'avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l'attività volta a favorire i candidati durante l'esame di abilitazione da parte dell'avvocato commissario d'esame, oppure quando è chiamato, uti singulus, a collaborare con l'Istituzione ( **art.71 che riproduce l'ex art.24**

# LA LEX 247/2012 ED IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Avv. Antonella Ratti

# La deontologia e la natura delle regole deontologiche

- Quando si parla di **deontologia**, ci si riferisce al **complesso di regole di condotta che devono essere rispettate nell'attività professionale.**
- Tali regole attengono al **diritto**, all'**etica** e alla **prassi forense e giudiziaria.**
- Prima della legge 247/12 era ampio il dibattito sulla **natura delle norme deontologiche.**
- Pur essendo state considerate in passato soprattutto come **espressione di precetti morali**, esse di fatto hanno assunto a tutti gli effetti valore di **norme giuridiche**, facendo **integralmente parte dell'ordinamento giuridico professionale.**

■ ■ ■ ■ ■

- In questo senso si può citare la Corte di Cassazione, secondo la quale:
- *“... gli organi professionali deputati dalla legge a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti; esse, per quanto concerne gli avvocati, trovano fondamento negli articoli 12, primo comma e 38, primo comma del R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578. In questa prospettiva le norme del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria, che trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense.”*
- (C. Cass. S. U. 6 giugno 2002, n. 8225).



.....

- A fondamento della giuridicità delle regole deontologiche depone anche il fatto che la loro violazione comporta **sanzioni giuridiche**, espressamente previste dall'ordinamento a conclusione – nel caso di ricorso avanti al CNF – di un vero e proprio **procedimento giurisdizionale** sottoposto al controllo di legittimità delle **sezioni unite della Cassazione**.
- Non vi sarebbe tale procedimento se le norme deontologiche rimanessero comprese nel solo ambito delle norme morali.

- **La potestà disciplinare**
- Durante la vigenza del Codice del 1997 la potestà sanzionatoria veniva individuata:
- nell'**articolo 12 della legge professionale** (R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578), che imponendo agli avvocati di adempiere al loro ministero con *dignità* e con *decoro*, attribuiva valenza giuridica al comportamento "morale" dell'avvocato.
- nell'**articolo 38 della stessa legge**, in base al quale *gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi e mancanze nell'esercizio della loro professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare.*
- Non veniva tuttavia riconosciuta alcuna potestà regolamentare al CNF.
- Vi era necessità quindi di riconoscimento dottrinale per poter affermare che nella potestà sanzionatoria riconosciuta al CNF vi fosse anche la potestà regolamentare.

# Il codice deontologico del 1997

- I lavori preparatori del Codice del 1997 tuttavia prevedevano che “nella sua struttura, il Codice opera una sintesi tra la necessità di indicare i principi generali e al contempo di tipicizzare i comportamenti costituenti violazioni deontologiche [...] ed in tal modo l’astrattezza dei principi è temperata dalla tipicizzazione dei comportamenti [...] che individuano le fattispecie concrete più ricorrenti” (Danovi, Commentario del codice deontologico forense, Milano 2004, 19 ss.).

.....

- La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha poi avuto modo di osservare che *“i canoni” contenuti nel codice deontologico “adempiono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili”* (C.N.F. 28.4.2004 n.121; C.N.F. 10.11.2005 n.132).

.....

- A fronte delle regole generali di comportamento, espresse dalle previsioni di cui agli artt. 12 e 38 del R.D.L. n.1578/1933, il codice deontologico del 1997 veniva quindi già a costituire una forma di tipizzazione di regole di comportamento attraverso l'enunciazione di principi generali seguiti dalla indicazione di condotte che si ritenevano lesive di questi stessi principi generali



- In sede di prima predisposizione del codice deontologico forense la giurisprudenza era intervenuta per sciogliere il nodo legato alla **genericità dei precetti dell'ordinamento** citati.
- È stata la Corte di Cassazione ad affermare in più occasioni la **legittimità del principio di cui all'art. 38**, stabilendo che
- *“... la potestà disciplinare è contenuta entro precisi limiti, sia per quel che riguarda l'individuazione del precetto deontologico (precetto che, anche se inespresso o espresso in forma generale, è rilevato obiettivamente dalla coscienza sociale e dall'etica professionale in un dato momento storico), sia per quel che riflette il riscontro dell'avveramento della fattispecie prevista nel precetto e la conseguenziale irrogazione, in caso di riscontro positivo, della sanzione*
- (C. Cass. 25 novembre 1974, n. 3810)
- o, infine, ribadendo i medesimi principi per cui
- *“... la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera.”*
- (C. Cass. 12 gennaio 1983, n. 269)

# Il contenuto dell'art.3 della lex 247/2012

- Tale problematica trova una precisa risposta nella legge n.247/12 che attribuisce in maniera precisa al CNF la potestà regolamentare in materia deontologica (art. 3 co. 3) assegnandogli altresì il compito di emanare il codice deontologico (art.35 comma 1 lett. d) entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art. 65 comma 5) nonché curandone la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della Giustizia art. 24

# prosegue

- All'art. 3.3 della lex n.247/12 è previsto espressamente che l'avvocato debba uniformarsi ai principi contenuti nel codice deontologico
- In via transitoria l'art. 65.5 medesima legge prevede che l'entrata in vigore del nuovo codice (dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta) determini la cessazione delle norme previgenti e si applichi anche ai procedimenti disciplinari in corso se le norme sono più favorevoli all'incolpato. Il Nuovo codice è entrato in vigore il 15 dicembre 2014
- Quanto ai contenuti l'art.3 stabilisce che il nuovo codice deve contenere le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e specificatamente nei rapporti con il cliente, con le controparti, con gli altri avvocati e con i professionisti prevedendo quindi che:
- “ La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza, e competenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.” (art.3.2) (art.9 CD)
- Al comma 3 è previsto che il codice deontologico individua fra le norme in esso contenute quelle che rispondendo alla tutela di un pubblico interesse e al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare.
- Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dal rispetto del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.



# Il punto del CNF

- Nella relazione illustrativa della bozza di codice deontologico il CNF è giunto alla conclusione che il nuovo codice deve contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare con la volontà quindi di favorire l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti. A tal riguardo richiama della legge 247/12 gli articoli.:
- 51 dove sono previsti doveri e regole di condotta la cui violazione costituisce illecito disciplinare “ sono sottoposte ai CDD”
- 17 prevede canoni che impongono una condotta irreprensibile quale requisito necessario per l'iscrizione all'albo.
- 3 sono previsti i principi ai quali l'avvocato deve uniformarsi nell'esercizio della professione e norme di comportamento che è tenuto ad osservare. Come sopra evidenziato
- La mancata osservanza di questi disposti normativi costituisce illecito disciplinare

# Le innovazioni contenute nel nuovo codice deontologico

- Il CNF nella presentazione del nuovo codice ha tenuto ad evidenziarne gli obiettivi rilevanti:
  - - tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione
  - - sottolineare lo specifico ruolo dell'avvocato nella tutela del diritto costituzionale di difesa
  - - valorizzare la funzione sociale della difesa
  - - tutelare l'autonomia e indipendenza dell'avvocato
  - - garantire i principi di legalità

# Principali novità

- tendenziale tipizzazione delle fattispecie con rilevanza disciplinare
- predeterminazione della sanzione con meccanismi di suo aggravamento e attenuazione
- revisione delle condotte rilevanti tenendo conto della giurisprudenza e delle previsioni legislative
- promuovere la correttezza dei comportamenti degli avvocati fuori e dentro il processo, tutelando l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione

.

# I principi generali

- l'avvocato sarà caratterizzato da indipendenza, autonomia e osserverà le regole di una leale concorrenza
- dovrà escludere conflitti di interesse con il cliente / parte assistita
- garantire diligenza (qualità della prestazione) e competenza aggiornamento e formazione continua
- adempiere ad ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo
- non potrà rifiutare l'incarico "d'ufficio" né quello in regime di patrocinio a spese dello Stato, se non per giustificati motivi
- fornire informazioni sull'attività professionale coerenti con lo scopo di tutelare l'affidamento della collettività
- indicare le proprie specializzazioni ma non utilizzare messaggi denigratori o suggestivi
- nei suoi rapporti con la stampa si ispirerà ad equilibrio e misura sempre e solo nell'interesse della parte assistita / cliente

# La struttura

- 73 articoli raccolti in 7 titoli
- - il **primo** (artt. 1-22) individua i principi generali
- - il **secondo** (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita
- - il **terzo** (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi
- - il **quarto** (artt. 46-62) attiene ai doveri dell'avvocato nel processo
- - il **quinto** (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti
- - il **sesto** (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi
- - il **settimo** (art. 73) contiene la disposizione finale.
- Il nuovo codice presenta un “impianto” più moderno che tiene conto della giurisprudenza che si è formata dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi.

# La tipizzazione della condotta e la sanzione

- Per adempiere al principio di legalità viene riconosciuta ad ogni singola previsione una valenza disciplinare, provvedendo per quanto possibile alla tipizzazione della condotta ed alla espressa indicazione della sanzione applicabile.
- Viene altresì previsto un possibile aggravamento o attenuazione della sanzione base, che viene prevista per ognuna delle norme della parte speciale.
- Sanzioni ( art.22)
- avvertimento
- censura
- sospensione
- Radiazione
- Richiamo verbale
- E' prevista per ogni fattispecie una sanzione con un meccanismo di aggravamento e attenuazione della sanzione in relazione alla minore o maggior gravità dell'illecito
- Nella determinazione della sanzione bisognerà tener conto anche del pregiudizio della parte assistita, del cliente, della compromissione della vita professionale e dei precedenti

# I nuovi titoli introdotti

- Vi è una anteposizione del titolo “Rapporti con il cliente e la parte assistita” rispetto a quello “Rapporti con i colleghi” per sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme.
- Sono introdotti due nuovi titoli:
- “Doveri dell’avvocato nel processo” dove sono riunite le previsioni deontologiche che attengono alla tipicità della funzione difensiva e che erano già presenti nel previgente codice. Recupero delle regole che sovrintendono ai rapporti con i magistrati e con gli altri operatori del processo.
- “Rapporti con le istituzioni forensi”: fornisce supporto disciplinare al rafforzamento del rapporto avvocato / istituzioni così come previsto dalla legge 247/12.

# Titolo I

- I principi generali sopra evidenziati sono articolati ed esplicitati nella parte “speciale del codice”. **Art. 9** riproduce la valorizzazione dei principi di dignità e decoro della professione (rif.art3 comma II lex 247/12) **art.21** Potestà disciplinare, sanzione unica per più addebiti nel medesimo procedimento. **Art.22** indicazione delle sanzioni.



# Titolo II

- **Rapporti con i clienti e la parte assistita**
- Viene evidenziato il momento della nascita del rapporto professionale con la libera pattuizione del compenso e con i nuovi obblighi informativi. **Art.23**
- L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere il documento fiscale per ogni versamento ricevuto. **Art. 29**
- Non deve subordinare l'adempimento di prestazioni professionali al riconoscimento da parte del cliente / assistito del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per suo conto.
- Ribadito il principio del riserbo del segreto professionale. **Art. .28**
- Divieto di accaparramento di clientela esteso anche al divieto di fornire omaggi o prestazioni in luoghi pubblici o in luoghi dove per ragioni varie si raccolgono persone. **Art.37**
- Non è possibile offrire prestazioni al domicilio degli utenti o personalizzate.

# Prosegue titolo II

- Corretta informazione: l'avvocato che fornisca informazioni sulla propria attività professionale deve farlo rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e limiti dell'obbligazione professionale.
- Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni e incarichi non inerenti l'attività professionale, né l'indicazione di nominativi di professionisti non direttamente od organicamente collegati con lo studio dell'avvocato. (**art.35**)
- Non sono ammessi banner pubblicitari.
- Il titolo di Professore potrà essere speso solo in caso di docenza universitaria in materie giuridiche.
- Il praticante dovrà indicare per esteso il titolo "praticante avvocato" aggiungendo eventualmente la precisazione "abilitato al patrocinio".

# Titolo III

- **Rapporti tra colleghi**
- Si rafforza il rapporto di colleganza anche con i collaboratori di studio.
- L'avvocato dovrà favorirne la crescita formativa compensando in maniera adeguata la collaborazione tenendo conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. **(art.39)**
- Ai praticanti dovrà essere assicurata l'effettività e proficuità della pratica forense con obbligo del rimborso delle spese, riconoscendogli dopo il primo semestre di pratica un compenso adeguato.

# Titolo IV

- **Doveri dell'avvocato nel processo**
- Doveri di difesa e rapporti di colleganza sono le direttive principali di questo titolo.
- Divieto di produrre corrispondenza scambiata con il collega. **Art.48**
- Nel caso di processi con più parti l'avvocato deve astenersi dall'assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri indagati o imputati nel medesimo processo. **Art.49**
- Rinunciare al mandato se ha notizie di prove o documenti falsi prodotti in giudizio dalla parte assistita. **Art.50**
- Viene evidenziato il principio della dignità e del reciproco rispetto nei rapporti con i magistrati, **art.53**, ma anche con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici.
- Divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive

# Prosegue titolo IV

- Ascolto del minore ( art.56)
- Tale norma, dedicata all'ascolto del minore, è volta ad assicurare la maggior correttezza possibile in questa particolare situazione stabilendo la necessità del consenso dei genitori prima di procedere al suo ascolto, sempre che non ci sia conflitto di interessi con gli stessi, prevedendo l'incompatibilità ad assumere la difesa di uno dei genitori se in precedenza si è assistito il minore per le medesime questioni familiari.( art.68)
- La notifica in proprio e i nuovi sistemi organizzativi potranno contare su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne la loro applicazione

# Titolo V

- **Rapporti con terzi e controparti**
- Le norme ivi previste valorizzano, in coerenza con i principi generali, il comportamento anche extra professionale dell'avvocato (**artt.63 e 64**); è stato inserita nella formulazione dell'art **68** ( ex art.51) una espressa previsione concernente l'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari

# Titolo VI

- **Rapporti con le Istituzioni forensi**
- Valorizza il profilo dei rapporti dell'avvocato con le istituzioni forensi, nelle ipotesi in cui è chiamato, come componente delle stesse, a svolgere un servizio a favore della collettività e della categoria - **artt.69 e 72** dove è previsto , in questo ultimo caso, l'obbligo della collaborazione dell'avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l'attività volta a favorire i candidati durante l'esame di abilitazione da parte dell'avvocato commissario d'esame, oppure quando è chiamato, uti singulus, a collaborare con l'Istituzione ( **art.71 che riproduce l'ex art.24**)

# Titolo VII

- **Disposizione finale** Titolo VII
- Contiene la disposizione finale mutuata dalla legge che può costituire anche appropriata ed essenziale norma di chiusura del codice.